

Codice A1409D

D.D. 2 luglio 2024, n. 435

**D.G.R. 12 gennaio 2009, n. 3-10567. Approvazione "Indicazioni operative l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione" e relativa modulistica.**



**ATTO DD 435/A1409D/2024**

**DEL 02/07/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400B - SANITA'**

**A1409D - Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare**

**OGGETTO:** D.G.R. 12 gennaio 2009, n. 3-10567. Approvazione “Indicazioni operative l’esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell’ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione” e relativa modulistica.

Premesso che:

la produzione del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione sul territorio nazionale ed europeo deve avvenire nel rispetto del Regolamento CE 852/2004 “Igiene dei prodotti alimentari” e del Regolamento CE 853/2004 “Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale”;

tale settore è stato oggetto di numerosi approfondimenti tecnico-applicativi in sede nazionale che hanno portato all’adozione dell’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 20/03/2008 concernente “Linee guida per l’esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell’ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione” (Rep. Atti n. 103/CSR), recepito in Regione Piemonte con la D.G.R. 12 gennaio 2009, n. 3-10567, con la quale sono state fornite alcune linee di indirizzo per l’attuazione delle stesse sul territorio regionale.

Dato atto che:

la citata DGR demandava alla Direzione Sanità la successiva elaborazione di indicazioni operative che si rendessero necessarie, rivolte agli operatori del settore alimentare, riguardanti aspetti tecnico-applicativi degli indirizzi stabiliti dall’intesa di cui sopra;

con atti successivi sono state fornite indicazioni operative, in attuazione della D.G.R. 12 gennaio 2009, n. 3-10567 e in particolare:

- con Nota Regione Piemonte del 12/12/2011 prot. 32287/DB2002 sono state date fornite

indicazioni “in materia di impiego transitorio di latte crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all'allegato III, sezione IX del regolamento CE 853/2004, per quanto riguarda il tenore in germi e cellule somatiche, per la produzione di formaggi con un periodo di maturazione di almeno 60 giorni” in attuazione dell'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23/09/2010 (Rep. Atti n. 159/CSR);

- con nota del Settore regionale competente della Direzione Sanità prot. 8036/A1401A del 08/04/2016, è stata trasmessa ai Servizi Veterinari delle ASL Piemontesi la circolare Min Sal – n. 11850 del 29 marzo 2016, relativa alle Aflatossine nel mais e nel latte. Intensificazione dei controlli;
- con nota del Settore regionale competente della Direzione Sanità prot. n. 22294/A1409 del 25/10/2018, successivamente integrata con nota prot. 6915/A1409A del 26/03/2019, sono state trasmesse ai Servizi Veterinari delle ASL Piemontesi le “Linee guida per la gestione delle non conformità per presenza di residui (sostanze inibenti) nel latte di massa in allevamento della Regione Piemonte;
- con nota del Settore regionale competente della Direzione sanità prot. 37914/A1406C del 12/10/2022 sono state integrate informazioni sulla gestione positività aflatossina M1 nel latte in allevamento;

Considerato che, in attuazione ed in conformità alla D.G.R. 12 gennaio 2009, n. 3-10567, si rende necessario armonizzare e aggiornare le indicazioni operative rivolte agli operatori del settore alimentare ed in particolare ai servizi veterinari delle ASL, sulle modalità di applicazione sul territorio regionale della gestione delle non conformità relative a:

- A) criteri del latte crudo: carica batterica e indice citologico;
- B) residui di antibiotici / inibenti nel latte crudo;
- C) aflatossina M1 nel latte crudo.

Visto il D.Lvo 32/2021 del 2 febbraio 2021 che prevede il finanziamento dei controlli ufficiali originariamente non programmati tra i quali rientrano quelli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione.

Ritenuto, pertanto, necessario:

approvare, in attuazione ed in conformità alla D.G.R. 12 gennaio 2009, n. 3-10567, il documento recante “indicazioni operative l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione” e la relativa modulistica, allegato sub A) alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/08 e s.m.i.;
- Regolamento CE N. 852/2004;
- Regolamento CE N. 853/2004;
- Regolamento (UE) N. 2017/625;
- Regolamento (UE) N. 2019/627;
- D.Lgs 2 febbraio 2021, n. 27;
- D.Lgs 2 febbraio 2021, n. 32;
- D.G.R. 12 gennaio 2009, n. 3-10567.;

*determina*

1) di approvare, in attuazione ed in conformità alla D.G.R. 12 gennaio 2009, n. 3-10567, il documento recante “Indicazioni operative l’esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell’ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione” e la relativa modulistica, allegato sub A) alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 delle Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1409D - Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria  
e sicurezza alimentare)

Firmato digitalmente da Bartolomeo Griglio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. ALLEGATI\_linee\_guida\_latte.pdf

Allegato



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**INDICAZIONI OPERATIVE PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI TESI A GARANTIRE LA  
SICUREZZA ALIMENTARE NELL'AMBITO DELLA PRODUZIONE E IMMISSIONE SUL  
MERCATO DEL LATTE DESTINATO AL TRATTAMENTO TERMICO E ALLA  
TRASFORMAZIONE  
REVISIONE 2024**

In data 20 marzo 2008 in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano è stata sancita l'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Linee guida per l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione" (rep. Atti n. 103/CSR del 20/03/2008), di seguito definita come "Intesa", che, con successiva Delibera di Giunta Regionale n. 10567 del 12/01/2009 sono state recepite a livello regionale, definendo le modalità applicative per la Regione Piemonte.

Tali deliberazioni, tuttavia, alla luce dei risultati del loro utilizzo nel corso degli anni, necessitano di ulteriori informazioni di dettaglio, che forniscano indicazioni operative aggiornate relative alle modalità di applicazione sul territorio regionale della gestione delle non conformità relative a:

- A) criteri del latte crudo: carica batterica e indice citologico;
- B) residui di antibiotici / inibenti nel latte crudo;
- C) aflatossina M1 nel latte crudo.

Per ciascun argomento sono state predisposte sia le indicazioni operative che la modulistica da utilizzare che accompagna il presente documento.

Per quanto attiene l'esecuzione di controlli ufficiali originariamente non programmati, in applicazione del D.lgs 32/2021, art.9, commi 1, 2 e 9, l'eventuale attività di campionamento e analisi verrà tariffata

- se eseguita in seguito a non conformità accertata;
- se eseguita in seguito a non conformità sospetta e successivamente accertata.

In caso di attività soggetta a tariffazione, dovrà essere conteggiato anche l'impegno orario dell'operatore che esegue l'attività di controllo e di campionamento (art. 10 del D.lgs 32/2021).

# SOMMARIO

CARICA BATTERICA e CELLULE SOMATICHE	3
1. Premessa	3
2. Frequenze di controllo	3
3. Controllo ufficiale	4
4. Casi particolari	5
a) Deroga transitoria	5
b) Non conformità esclusivamente del parametro cellule somatiche	5
c) Conferimento intermittente, alpeggio	5
5. Latte alta qualità	5
RESIDUI DI ANTIBIOTICI / SOSTANZE INIBENTI	8
1. Premessa	8
2. Segnalazione a seguito di controllo ufficiale (prelievi effettuati da Servizi Veterinari, Presidi Multizonali)	8
3. Segnalazione di presenza di sostanze inibenti a seguito di campioni effettuati in regime di autocontrollo	9
AFLATOSSINE	12
1. Premessa	12
2. Aziende produzione latte	12
2.1 Modalità di gestione dei controlli analitici	12
2.2 Superamento dei limiti	13
2.3 Gestione dell'alimentazione animale	13
3. Centri di raccolta latte, intermediari, stabilimenti trattamento termico e trasformazione	14
3.1 Autocontrollo	14
3.2 Superamento dei limiti	14
4. Autorità Competente (AC)	14
5. Interpretazione dei risultati analitici nella determinazione dell'aflatossina M1 nel latte.	15
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI "LIVELLI DI RISCHIO" DELLA AZIENDE DI PRODUZIONE LATTE	20
SMALTIMENTO DEL LATTE E DEI PRODOTTI DERIVATI	21
ELENCO ALLEGATI	22
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	23

## **CARICA BATTERICA e CELLULE SOMATICHE**

### **Gestione del latte crudo non conforme ai criteri del Regolamento (CE) n° 853/2004**

#### **1. Premessa**

Il Regolamento (CE) n° 853/2004 prevede che gli operatori del settore alimentare che producono o, se del caso, raccolgono latte crudo debbano garantire l'osservanza dei seguenti requisiti.

Per il latte crudo della specie bovina:

- tenore in germi a 30° (per ml)  $\leq 100.000$  (carica batterica di seguito definita come CBT)
  - tenore in cellule somatiche (per ml)  $\leq 400.000$  (indice citologico di seguito definito come IC)
- calcolati con il metodo della media geometrica mobile con almeno due prelievi al mese per due mesi, per la carica batterica, ed almeno un prelievo al mese per tre mesi per le cellule somatiche.

Per il latte crudo di altre specie:

- tenore in germi a 30° (per ml)  $\leq 1.500.000$
- tenore in germi a 30° (per ml)  $\leq 500.000$  (se destinato alla fabbricazione di prodotti ottenuti mediante un processo che non comporta alcun trattamento termico)

calcolati con il metodo della media geometrica mobile con almeno due prelievi al mese per due mesi, per la carica batterica.

Come indicato dal Reg. (CE) n° 853/2004, "gli operatori del settore alimentare devono porre in atto procedure intese a garantire" (Allegato III Sezione IX Capitolo II punto I paragrafo 3 lettera a) che il latte soddisfi i criteri suddetti.

#### **2. Frequenze di controllo**

Le verifiche di cui all'Allegato III Sezione IX del Reg. (CE) 853/2004 possono essere effettuate:

- dagli operatori del settore alimentare (OSA) che producono latte: aziende zootecniche di produzione;
- dagli operatori del settore alimentare (OSA) che raccolgono e trasformano latte: intermediari, responsabili di centri di raccolta e di stabilimenti di trattamento e trasformazione;
- da gruppi di operatori del settore alimentare: Cooperative, Associazioni e Organizzazioni di categoria.

Le procedure di verifica e di gestione dei dati devono essere formalizzate e dichiarate all'atto della stipula del contratto tra le parti, individuando a priori la responsabilità della comunicazione delle analisi non conformi, in caso di sfornamento, all'Autorità Competente (Servizi Veterinari ASL).

Esclusivamente nei caseifici aziendali che trasformano unicamente il loro latte, senza vendita ad altri caseifici, laddove i volumi di latte trasformato sono ridotti (ovvero: 80.000 litri di latte bovino/bufalino o misto bovino/bufalino/caprino/ovino; 50.000 litri di latte ovino, caprino o misto ovino/caprino), la gestione logistica per la consegna dei campioni di latte crudo al laboratorio è problematica, può essere difficile rispettare le frequenze dei controlli, specialmente per quanto attiene il campione quindicinale per CBT. Poiché il Regolamento indica che "*deve essere controllato un numero rappresentativo di campioni di latte crudo e colostro raccolti mediante campionamento casuale presso aziende produttrici di latte, al fine di verificarne la conformità ...*" si ritiene accettabile, in questa tipologia di azienda:

- effettuare i campioni con la frequenza di almeno un prelievo al mese, così come previsto per il criterio "tenore di cellule somatiche". Questo esclusivamente e fintanto che i criteri di legge non vengano superati come valore puntuale; ciò garantisce il soddisfacimento dei suddetti criteri di CBT e di IC calcolati con il sistema della media geometrica mobile. Conseguentemente, qualora anche uno solo dei due suddetti criteri dovesse superare puntualmente i valori fissati dalla norma, le analisi in autocontrollo sul latte crudo dovranno riprendere con le frequenze indicate dal Reg. (CE) n° 853/04;

- oppure effettuare solo due cicli di campionamento, che rispettino le frequenze di controlli desumibili dal Reg. (CE) n° 853/2004, presumibilmente nel periodo primaverile e autunnale, in base alla tipologia produttiva. In questo caso verrà utilizzata la media geometrica per valutare la conformità del latte e in caso di sfioramento l'OSA dovrà effettuare comunicazione alla AC e riprendere i campionamenti, fino al ripristino dei valori fissati dalla norma.

In tutti i casi in cui, a seguito delle analisi, si evidenzia che il latte crudo non soddisfa i criteri stabiliti dal Reg. (CE) n° 853/2004 (media geometrica per CBT e IC), ai sensi dell'Intesa, l'OSA ha l'obbligo di:

- comunicare entro 48 ore il superamento dei limiti all'Autorità Competente (Servizi Veterinari ASL competente per l'allevamento)

In caso di sfioramento rispetto ai criteri stabiliti dal Reg. (CE) n° 853/2004, il responsabile dell'azienda zootecnica di produzione del latte crudo deve adottare le misure necessarie al fine di rimuovere la non conformità entro tre mesi (trimestre di osservazione) dalla data di notifica del superamento.

Durante il trimestre di osservazione, che decorre dalla data di comunicazione all'Autorità Competente, i valori della media geometrica per indice citologico e carica batterica possono superare i limiti indicati dalla normativa.

In caso di non conformità, l'OSA procede, senza indebito ritardo, alla verifica sistematica dell'intero processo produttivo per comprenderne la causa, avendo tre mesi per rientrare all'interno dei parametri, previa dimostrazione analitica, di aver sanato la problematica in essere. Tale approccio alla verifica dei criteri di latte crudo deve essere chiaramente indicato nel piano di autocontrollo del caseificio aziendale.

### **3. Controllo ufficiale**

La segnalazione di sfioramento della media geometrica mobile, pervenuta al Servizio Veterinario dall'OSA, deve essere protocollata in ingresso. La data presente sulla comunicazione da parte dell'OSA rappresenta l'inizio del trimestre di osservazione.

La gestione delle analisi eseguite come controllo ufficiale (da ASL o da PMPPV), viene effettuata in base a procedure interne al Servizio.

Durante il trimestre di osservazione, il personale del Servizio Veterinario, anche in base allo storico dell'azienda, valuta se recarsi presso l'azienda il cui latte è oggetto di sfioramento, per valutare se l'OSA stia adottando misure adeguate a riportare i valori del latte alla conformità e può acquisire eventuale documentazione (per es. igiene dell'allevamento, gestione delle mastiti, procedure di sanificazione e di igiene della mungitura, esiti di campionamenti eseguiti in autocontrollo, ecc.) e/o effettuare verifiche strumentali e analitiche (per es. rilievo della temperatura del latte stoccato in tank, prelievi di latte, ecc.); in caso di situazioni che evidenzino il mancato rispetto dei requisiti previsti dall'allegato I del regolamento CE 852/2004 e s.m.i. saranno contestate le non conformità e notificate le necessarie imposizioni.

Queste verifiche devono essere effettuate compilando la relazione a seguito di controllo ufficiale (art. 13 Regolamento (UE) 2017/625) insieme al verbale "Verifica aziendale per non conformità latte" (Allegato 1), l'eventuale provvedimento di imposizioni e registrate in ARVET come sopralluogo a seguito di segnalazione.

Entro tre mesi dalla comunicazione di superamento dei limiti:

- se l'OSA rientra nei parametri si ritiene chiusa la non conformità;
- se, terminato il trimestre di osservazione, i parametri rimangono non conformi, l'Autorità Competente notifica formalmente il divieto di utilizzo e trasformazione per il consumo umano e di conferimento del latte crudo all'azienda di produzione e all'azienda che raccoglie il latte (allegato 2). In questo caso, al fine di poter riammettere il latte al consumo umano l'OSA, dovrà dimostrare il rientro nei parametri previsti dal Reg. (CE) n° 853/04. Il

Servizio Veterinario, valutate le azioni intraprese e le analisi eseguite dall'azienda in autocontrollo (almeno 2 analisi conformi, eseguite con una frequenza stabilita in base alla valutazione del rischio della AC), decide la revoca del divieto di utilizzo nei tempi ritenuti opportuni; in supporto alle decisioni di revoca, dovrà essere effettuato un campione ufficiale (tariffato secondo quanto previsto dal D.Lgs 32/2021 art. 9), in unica aliquota, utilizzando come verbale l'Allegato 3.

#### **4. Casi particolari**

##### **a) Deroga transitoria**

In casi eccezionali, ai sensi del comma 2 dell'art. 50 del Reg. (UE) 2019/627 l'allevatore può presentare istanza al Servizio Veterinario territorialmente competente, per un'autorizzazione, transitoria e temporanea per un massimo 3 mesi, di conferimento del latte crudo (allegato 4) subordinata al trattamento e uso dello stesso, necessario a tutelare la salute umana.

Sull'istanza dovranno essere indicati:

- requisiti di trattamento:
  - pastorizzazione (o altro trattamento equivalente) del latte crudo o
  - produzione di formaggi con maturazione superiore a 60 gg;
- indicazione della destinazione d'uso e della tracciabilità di conferimento del latte crudo;
- predisposizione di un piano di rientro scritto che indichi le misure adottate per il ripristino dei criteri di legge;
- all'eventuale ricerca dei germi patogeni
- sottoscrizione da parte del caseificio/centro di raccolta di riferimento di quanto sopra.

##### **b) Non conformità esclusivamente del parametro cellule somatiche**

Come previsto dall'Intesa se l'azienda di produzione del latte, allo scadere del trimestre di osservazione, ha una media geometrica mobile in costante miglioramento e l'ultimo risultato analitico è inferiore a 400.000 cellule/mL, il Servizio Veterinario può concedere in via eccezionale e motivata, unicamente per il parametro cellule somatiche, un ulteriore periodo per il rientro, che non può comunque essere superiore a tre mesi.

In questo caso l'allevatore deve inoltrare la richiesta al Servizio Veterinario competente, utilizzando l'apposito modulo (allegato 5) che deve essere:

- debitamente compilato dall'OSA e protocollato in entrata dall'ASL competente;
- compilato, per le parti di competenza, dal servizio Veterinario e protocollato in uscita;
- reinviato all'allevatore, utilizzando preferibilmente l'indirizzo di posta certificata dell'OSA e per conoscenza al caseificio o intermediario a cui l'azienda conferisce.

##### **c) Conferimento intermittente, alpeggio**

Nel caso in cui la produzione ed il conferimento del latte siano intermittenti, come nel caso della produzione in alpeggio, le medie geometriche verranno valutate quando sarà disponibile il numero minimo di analisi previsto indipendentemente dal numero di mesi necessari. Se per esempio si hanno a disposizione gli esiti per il parametro cellule somatiche di maggio, giugno e ottobre, a novembre si calcola la media geometrica e qualora non conforme inizia il trimestre di osservazione.

#### **5. Latte alta qualità**

Per quanto attiene la produzione di latte crudo destinato alla produzione di "latte fresco pastorizzato di alta qualità" si deve far riferimento al DM 9 maggio 1991, n. 185 che prevede i seguenti requisiti:


- requisiti di composizione:
  - tenore di materia grassa: non inferiore al 3,50%;

- tenore di materia proteica: non inferiore a 32,0 g/litro;
- requisiti igienico-sanitari:
  - tenore in germi a + 30 °C (per ml): non superiore a 100.000;
  - tenore in cellule somatiche (per ml): non superiore a 300.000;
  - contenuto in acido lattico: non superiore a 30 p.p.m

calcolati con il metodo della media geometrica mobile con almeno due prelievi al mese per due mesi, per la carica batterica, ed almeno un prelievo al mese per tre mesi per le cellule somatiche.

Come previsto dall'art. 3 del DM 185/1991, nel caso in cui, a seguito dei controlli analitici effettuati, si constati la non conformità in tutti o in parte dei requisiti prescritti (compresi materia grassa, materia proteica e acido lattico), il latte crudo deve essere escluso, con provvedimento motivato del Servizio Veterinario Area C dell'ASL competente, dall'utilizzazione per la produzione di "latte fresco pastorizzato di alta qualità", salvo nel caso dei requisiti igienico-sanitari per il ripristino della cui conformità è concesso alla azienda di produzione un periodo massimo di 1 mese dalla comunicazione. Se alla scadenza di tale periodo non venissero ripristinate le non conformità, il latte non potrà essere utilizzato per la produzione di "latte fresco pastorizzato di alta qualità" ma, qualora ammissibile, potrà essere utilizzato per la produzione di latte alimentare trattato termicamente e prodotti a base di latte.

## GESTIONE NON CONFORMITÀ CBT E IC



## **RESIDUI DI ANTIBIOTICI / SOSTANZE INIBENTI**

### **Gestione della presenza di sostanze inibenti nel latte di massa in allevamento**

#### **1. Premessa**

Al fine di garantire l'uniforme applicazione sul territorio della Regione Piemonte a quanto indicato nell'Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante «Linee guida per l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione» (Rep. atti n. 103/CSR), ed alla luce delle crescenti responsabilità ricadenti sugli OSA previste dai regolamenti comunitari, sono di seguito riportate le modalità di gestione aggiornate delle notifiche di non conformità per presenza di residui di antibiotici / sostanze inibenti nel latte crudo di allevamento, in relazione all'origine della segnalazione:

- 1) esiti notificati a seguito di controlli ufficiali o nell'ambito dell'espletamento dei piani regionali di controllo qualità del latte.
- 2) esiti notificati dagli OSA in seguito ad esami effettuati in regime di autocontrollo (centro di raccolta, stabilimento di trattamento/trasformazione, intermediario, operatore del settore alimentare)

#### **2. Segnalazione a seguito di controllo ufficiale (prelievi effettuati da Servizi Veterinari, Presidi Multizonali)**

Il Responsabile del laboratorio Centro Latte (IZS PLV), come previsto dall'Intesa Rep. Atti n° 103 del 20/03/2008, deve segnalare il più celermente possibile e comunque entro un massimo di 24 ore dalla lettura dell'esito analitico, il riscontro di positività per sostanze inibenti al prelevatore e, se diverso, al Servizio Veterinario competente per la sede dell'azienda di allevamento di produzione per i provvedimenti del caso.

La presenza di sostanze inibenti nel latte è una grave non conformità legata ad un mancato funzionamento delle procedure messe in atto dall'OSA.

Il Servizio veterinario competente per l'azienda di allevamento effettua:

- il blocco ufficiale del conferimento (modello blocco ufficiale allegato 6);
- una immediata azione di farmacovigilanza da garantirsi al massimo entro 24 ore dalla segnalazione; la verifica dovrà valutare oltre alla tenuta delle registrazioni dei farmaci e delle modalità di tenuta sotto controllo degli animali sottoposti a trattamento, anche la gestione da parte dell'OSA, ai sensi dell'allegato I del regolamento CE 852/2004, dei rischi legati alla contaminazione derivante dai medicinali veterinari (gestione della non conformità: misure di ritiro del latte non conforme, individuazione e rimozione delle cause). Il riscontro di carenze nelle modalità operative, si configura come mancato adempimento alle prescrizioni dell'allegato I del regolamento CE 852/2004 e s.m.i. e deve essere oggetto di provvedimenti di imposizione ai sensi degli articoli 137-138 del regolamento UE 2017/625 e, nel caso siano classificabili, di contestazione quale illecito amministrativo sanzionato ai sensi del D.Lgs. 193/2007, articolo 6, comma 4.
- Nel caso in cui vi sia il sospetto di un potenziale rischio di ulteriore contaminazione del latte, si procederà ad effettuare un campionamento ufficiale sul latte crudo secondo le seguenti modalità: campione PNR su sospetto clinico-anamnestico - 5 aliquote, con la richiesta "Antibiotici PNR". La ripresa del conferimento è subordinata all'esito favorevole del campionamento ufficiale. In caso di esito positivo (sfavorevole) il latte dovrà essere eliminato come indicato nel paragrafo "*Smaltimento del latte e dei prodotti derivati*".

Nel caso in cui non venga effettuato un campione ufficiale (PNR), la ripresa del conferimento potrà avvenire solo in seguito ad un esito favorevole di un campione effettuato in autocontrollo, analizzato con prova accreditata, e previo parere favorevole del AC. In casi eccezionali (es. festivi

e prefestivi ecc.), previo parere favorevole del Servizio Veterinario, è possibile eseguire una prova non accreditata a cui dovrà seguire l'esecuzione di un'analisi accreditata appena possibile.

Le attività intraprese dall'Autorità competente in seguito ad un campione ufficiale non conforme, verranno tariffate in base a quanto indicato dal D.Lgs 32/2021, art. 9.

Si ricorda che il Laboratorio Centro Latte dell'IZS PLV di Torino (vedi nota del 05.12.2018 prot. N. 17373 Ti XII 05) ha attivato uno **specifico turno del sabato** per effettuare le analisi su campioni di latte, prelevati a seguito di positività per sostanze inibenti ed aflatossina M1, presso le aziende di allevamento. Per attivare la procedura è sempre necessario comunicare al laboratorio (tel. 011/2686299 – 011/2686300), entro la giornata di venerdì, la richiesta di esecuzione delle analisi, inviando per mail all'accettazione e laboratorio centro latte ([accettazione.centralizzata@izsto.it](mailto:accettazione.centralizzata@izsto.it); [centrolatte@izsto.it](mailto:centrolatte@izsto.it)) il modulo specifico (allegato 7 - modulo preavviso del campionamento del latte).

### **3. Segnalazione di presenza di sostanze inibenti a seguito di campioni effettuati in regime di autocontrollo (centro di raccolta, stabilimento di trattamento/trasformazione, intermediario, azienda di allevamento - OSA)**

L'OSA (centro di raccolta, stabilimento di trattamento-trasformazione, intermediario, azienda di allevamento) che effettua l'autocontrollo deve:

- segnalare il più celermente possibile, e comunque entro un massimo di 24 ore dalla lettura dell'esito analitico, mediante comunicazione telefonica e via e-mail (comunicazione formale scritta), il riscontro di positività per sostanze inibenti al Servizio Veterinario competente per la sede dell'azienda di allevamento per i provvedimenti del caso;
- sospendere il ritiro del latte prodotto dall'azienda identificata e l'azienda di allevamento deve sospendere il conferimento, la vendita diretta o l'utilizzo del latte contaminato;
- eliminare il latte non conforme (con le modalità indicate nel paragrafo "*Smaltimento del latte e dei prodotti derivati*");
- effettuare un campione in autocontrollo da eseguirsi con prova accreditata;
- comunicare all'AC l'esito favorevole dell'analisi e la ripresa del conferimento/ritiro del latte.

Le procedure previste dall'art. 19 del Reg. (CE) 178/2002 (richiamo/ritiro prodotti non conformi) dovranno essere attivate dall'OSA qualora un lotto in ingresso di latte non conforme (es: cisterna non conforme) fosse già stato trasformato e il prodotto trasformato non fosse più sotto la diretta disponibilità dell'operatore.

Il Servizio Veterinario competente per l'allevamento:

- effettua una tempestiva azione di farmacovigilanza per valutare oltre alla tenuta delle registrazioni dei farmaci e delle modalità di tenuta sotto controllo degli animali sottoposti a trattamento, anche la gestione da parte dell'OSA, ai sensi dell'allegato I del regolamento CE 852/2004, dei rischi legati alla contaminazione derivante dai medicinali veterinari (gestione della non conformità: misure di ritiro del latte non conforme, individuazione e rimozione delle cause). Il riscontro di carenze nelle modalità operative, si configura come mancato adempimento alle prescrizioni dell'allegato I del regolamento CE 852/2004 e s.m.i. e deve essere oggetto di provvedimenti di imposizione ai sensi degli articoli 137-138 del regolamento UE 2017/625 e, nel caso siano classificabili, di contestazione quale illecito amministrativo sanzionato ai sensi del d.lgs. 193/2007, articolo 6, comma 4.
- verifica che il responsabile dell'azienda di allevamento abbia attivato una procedura atta ad individuare e rimuovere le cause di presenza di residui di sostanze inibenti;
- prende atto della sospensione al conferimento adottata dall'allevatore (allegato 8);
- verifica la corretta eliminazione del latte contenente residui di inibenti.

Il conferimento del latte potrà riprendere solo in seguito al primo esito favorevole di un successivo campione effettuato in autocontrollo ed analizzato con prova accreditata e previo parere favorevole del AC. In casi eccezionali (es. festivi e prefestivi ecc), previo parere favorevole del Servizio


Veterinario, è possibile eseguire una prova non accreditata a cui dovrà seguire l'esecuzione di un'analisi accreditata appena possibile. La ripresa del conferimento dovrà essere comunicata all'AC, con l'indicazione dell'esito favorevole dell'analisi.

È facoltà del Servizio Veterinario, prima della ripresa del conferimento del latte, anche su richiesta dell'OSA, effettuare un campione ufficiale in aliquota unica a pagamento.

Ove ritenuto necessario, in presenza di situazioni dubbie o di non conformità ripetute, sarà a discrezione dell'AC, in base alla valutazione del rischio, effettuare nei tempi che riterrà opportuno, un campionamento ufficiale (PNR mirato).

Qualora l'allevamento non sospenda il conferimento del latte, l'AC interverrà imponendo il blocco ufficiale del latte (modello blocco ufficiale allegato 6), secondo quanto previsto dal Reg. (UE) 2017/625 (art. 137) e del D.Lgs 27/2021 (art. 5, comma 2, lettera c). In tal caso la ripresa del conferimento potrà avvenire, a discrezione della AC, attraverso un campionamento ufficiale (PNR sospetto clinico-anamnestico).

## GESTIONE NON CONFORMITÀ INIBENTI



## **AFLATOSSINE**

### **Gestione del rischio contaminazione da aflatossine nel latte e nei prodotti a base di latte.**

#### **1. Premessa**

I cambiamenti climatici, con periodi di intenso calore, prolungata siccità e scarsità nelle produzioni, possono provocare un aumento della contaminazione da funghi micotossigeni in alcune produzioni vegetali, come il granturco, utilizzate in zootecnia nell'alimentazione degli animali; qualora tali produzioni contaminate da funghi produttori di aflatossine, inclusa la aflatossina B1, entrino erroneamente nella razione delle vacche in lattazione, ne consegue un incremento delle positività da aflatossina M1 nel latte.

Sebbene il Regolamento (UE) n. 2023/915, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, individui i tenori massimi di aflatossina M1 nel "latte crudo, nel latte trattato termicamente e nel latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte", fissando il limite a 0,050 µg/kg, in considerazione dell'elevata tossicità dell'Aflatossina M1, si ritiene necessario stabilire, così come indicato dal Ministero della Salute, un livello di attenzione pari a 0,040 µg/kg, al fine di consentire interventi efficaci atti a ridurre il rischio per il consumatore.

Per quanto attiene l'interpretazione dell'esito analitico si ricorda che, per esprimere il giudizio di conformità o meno del campione, dovrà essere sempre valutata l'incertezza di misura del metodo.

Inoltre, il Regolamento CE 178/2002:

- con gli articoli 14 e 15 stabilisce i requisiti di sicurezza di alimenti e mangimi e con l'articolo 17 attribuisce agli operatori del settore alimentare (OSA) la responsabilità sulla sicurezza degli alimenti immessi in commercio;
- e con gli articoli 19 e 20, comma 1 impone all'OSA, qualora questo ritenga che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, di avviare immediatamente procedure per ritirarlo e di informare le autorità competenti.

Per gli impianti di trasformazione / centri di raccolta è consentito, in affiancamento ai controlli definiti dai piani HACCP, l'utilizzo di test rapidi immunoenzimatici come test di screening.

In ultimo, sarebbe opportuno prevedere attività di assistenza agli operatori e/o Associazioni di produttori per sensibilizzarli alla problematica e fornire un'adeguata formazione, focalizzando l'attenzione alla corretta gestione (approvvigionamento, stoccaggio e utilizzo) degli alimenti per gli animali e delle relative materie prime nella filiera lattiero-casearia.

#### **2. Aziende produzione latte**

Le seguenti procedure si applicano alle aziende che producono latte destinato alla trasformazione, nonché alle aziende che producono latte crudo per la vendita diretta in azienda e tramite i distributori automatici.

##### 2.1 Modalità di gestione dei controlli analitici

L'OSA deve prevedere analisi finalizzate alla valutazione della conformità del latte rispetto ai tenori massimi in aflatossina M1. Tali analisi possono anche essere svolte dal primo raccoglitore, in presenza di uno specifico accordo tra le parti; in questo caso, per quanto riguarda comunicazioni alla AC, gestione delle non conformità, si veda quanto previsto al paragrafo "3. Centri di raccolta latte, intermediari, stabilimenti di trattamento termico e di trasformazione".

L'allevatore dovrà mettere a disposizione dell'Autorità Competente gli esiti analitici effettuati sul latte e sui prodotti destinati all'alimentazione animale. La frequenza delle analisi dovrà essere commisurata alla realtà produttiva (volume delle produzioni, realtà territoriale), alle modalità di alimentazione degli animali e agli esiti pregressi; particolare attenzione dovrà essere posta in tutti i casi in cui subentrino fattori di rischio correlati alle aflatossine.

## 2.2 Superamento dei limiti

In caso di superamento del livello di attenzione (0,040 µg/kg), tenendo conto dell'incertezza di misura del metodo, l'OSA che effettua il prelievo, deve comunicare il risultato al Servizio Veterinario competente nel più breve tempo possibile, secondo modalità da concordare con i Servizi stessi. L'allevatore dovrà adottare immediatamente azioni correttive atte a modificare la razione alimentare con l'eliminazione / sostituzione degli alimenti a maggior rischio. L'OSA che effettua il prelievo dovrà effettuare analisi successive per verificare la bontà e l'efficacia degli interventi eseguiti, comunicando gli esiti all'AC. Sarà a discrezione dell'AC effettuare verifiche successive in allevamento.

In caso di superamento del limite di legge (0,050 µg/kg) indicato dal Reg. UE 2023/915, tenendo conto dell'incertezza di misura del metodo, l'allevatore deve:

- comunicare, entro 12 ore dall'acquisizione dell'esito, il risultato al Servizio Veterinario competente e a tutte le aziende a cui il latte è stato fornito;
- sospendere il conferimento o la vendita diretta ai fini alimentari;
- adottare immediatamente azioni correttive sulle buone prassi agricole (analisi sulle materie prime a rischio e modifica della razione alimentare con l'eliminazione/sostituzione degli alimenti a maggior rischio);
- eliminare il latte non conforme come indicato nel paragrafo "*Smaltimento del latte e dei prodotti derivati*";
- effettuare un campione in autocontrollo;
- comunicare all'AC la ripresa del conferimento/ritiro del latte.

Il conferimento del latte potrà riprendere solo in seguito al primo esito favorevole di un successivo campione in autocontrollo, analizzato con prova accreditata previo parere favorevole dell'AC. In casi eccezionali (es. festivi e prefestivi, ecc.), previo parere favorevole del Servizio Veterinario, è possibile eseguire prova non accreditata a cui dovrà seguire l'esecuzione di analisi accreditata non appena possibile. La ripresa del conferimento potrà avvenire solo previa comunicazione alla AC dell'esito favorevole dell'analisi.

Il latte contaminato presente in allevamento dovrà essere avviato alla distruzione come indicato nel paragrafo "*Smaltimento del latte e dei prodotti derivati*". Le modalità di eliminazione del latte non conforme, e i relativi quantitativi, dovranno essere comunicate all'AC.

## 2.3 Gestione dell'alimentazione animale

In caso di superamento del livello di attenzione (0,040 µg/kg) o dei limiti di aflatossine M1 nel latte (0,050 µg/kg), l'allevatore dovrà effettuare controlli analitici per verificare il grado di contaminazione delle materie prime a rischio. Le analisi eseguite in autocontrollo sulla materia prima potranno consentire un utilizzo diverso della stessa, secondo i limiti riportati nel Reg. (UE) 574/2011, All. I, Sez. II.

Il mais destinato all'alimentazione, non conforme ai limiti fissati per l'aflatossina B1, può essere destinato a stabilimenti che eseguono trattamenti di detossificazione, come previsto dalla direttiva 2002/32/CE e s.m.i. e come richiamato nella nota ministeriale prot. n.18742 del 16 ottobre 2012. In tal caso il mais dovrà esser accompagnato da un documento di trasporto/dichiarazione, in cui sia indicato lo speditore, la quantità, il lotto e la dicitura "mais semilavorato destinato alla detossificazione".

Lo smaltimento della materia prima contaminata deve avvenire conformemente alla normativa (es. avvio alla distruzione, produzione di biogas, produzione di bioplastiche, ecc.).

### 3. Centri di raccolta latte, intermediari, stabilimenti trattamento termico e trasformazione

#### 3.1 Autocontrollo

Nel piano di autocontrollo l'OSA deve prevedere analisi finalizzate alla valutazione della conformità del latte crudo di massa in arrivo presso lo stabilimento, rispetto ai tenori massimi in aflatossina M1.

Tale programma deve essere effettuato in base alla valutazione del rischio e deve contenere l'indicazione di frequenze di campionamento proporzionate ai volumi di latte ritirato, alla provenienza del latte e alla stagionalità. Nel piano di campionamento dovranno essere indicati i metodi di analisi, sistema di rintracciabilità dei singoli conferenti, azioni correttive in caso di non conformità o di superamento del livello di attenzione.

A richiesta, l'OSA dovrà mettere a disposizione dell'Autorità Competente gli esiti analitici.

#### 3.2 Superamento dei limiti

In caso di superamento del livello di attenzione nella cisterna/lotto (0,040 µg/kg), tenendo conto dell'incertezza di misura del metodo, l'OSA deve comunicare il risultato al Servizio Veterinario competente nel più breve tempo possibile, secondo modalità da concordare con i Servizi stessi. L'OSA deve mettere in atto le misure previste dal piano di autocontrollo atte a identificare l'azienda e/o le aziende da cui proviene il latte sospetto di contaminazione. Tali aziende verranno segnalate alla AC di competenza, al fine dell'adozione dei provvedimenti indicati dal presente piano.

In caso di superamento del limite di legge nella cisterna/lotto (0,050 µg/kg) indicato dal Reg. UE 2023/915, tenendo conto dell'incertezza di misura del metodo, l'OSA deve:

- comunicare l'esito analitico, entro le 12 ore, al Servizio Veterinario competente per lo stabilimento e per l'allevamento;
- eliminare il latte contaminato come materiale di categoria 1, ai sensi del regolamento CE n. 1069/2009 o come rifiuto, con codice CER, e smaltito da ditta autorizzata. In alternativa potrà utilizzare uno dei metodi di smaltimento indicati nel paragrafo "*Smaltimento del latte e dei prodotti derivati*";
- identificare l'azienda e/o le aziende da cui proviene il latte contaminato e segnalare la positività all'allevamento e alla relativa AC competente;
- sospendere il ritiro del latte prodotto dall'azienda/e identificata/e;
- qualora il latte fosse già stato trasformato l'OSA dovrà avviare le procedure previste dall'articolo 19 del regolamento (CE) n. 178/2002 (ritiro/richiamo prodotti non conformi);
- la ripresa del ritiro del latte dalla azienda/e coinvolte dovrà essere comunicata all'AC e potrà avvenire solo in seguito ad esiti analitici favorevoli.

### 4. Autorità Competente (AC)

Quando l'AC viene informata di una positività in autocontrollo da parte dell'OSA allevatore/stabilimento (0,050 µg/kg), dovrà, in relazione all'origine della comunicazione, intraprendere le seguenti azioni:

- in allevamento:
  - verificare le azioni correttive messe in atto dall'allevatore sulle buone prassi agricole, così come indicate ai punti 2.2 e 2.3;
  - verificare la corretta eliminazione del latte contaminato;
  - prendere atto della sospensione al conferimento adottato dall'allevatore (allegato 8);
  - verificare che venga effettuata una gestione del rischio aflatossine;
  - compilare la scheda epidemiologica alimentazione animale (allegato 9);
  - verificare la documentazione alla ripresa del conferimento;
- presso il centro raccolta latte, intermediario, stabilimento di trattamento termico e di trasformazione, qualora ritenuto necessario, potrà essere effettuata una visita ispettiva supplementare per:

- verificare il piano di autocontrollo, le registrazioni effettuate dagli operatori e gli esiti analitici ottenuti;
- verificare che il piano di autocontrollo sia adeguato alla gestione del rischio aflatossine, il rispetto delle frequenze di controllo, la corretta tenuta delle registrazioni e delle copie dei rapporti analitici ottenuti e le azioni in caso di superamento del livello di attenzione;
- verificare la documentazione alla ripresa del ritiro dall'azienda/e identificata/e.

Ogni sopralluogo dovrà essere accompagnato dalla relazione a seguito di Controllo Ufficiale (art. 13 – Reg. (UE) 2017/625)

Il conferimento del latte potrà riprendere solo in seguito al primo esito favorevole di un successivo campione in autocontrollo analizzato con prova accreditata; in casi eccezionali (es. festivi e prefestivi, ecc.), previo parere favorevole della AC, è possibile eseguire prova non accreditata a cui dovrà seguire l'esecuzione di analisi accreditata non appena possibile.

La ripresa del conferimento potrà avvenire solo previa comunicazione alla AC dell'esito favorevole dell'analisi.

È facoltà della AC, prima della ripresa del conferimento del latte, anche su richiesta dell'operatore, effettuare un campione a pagamento in aliquota unica (allegato 3).

Si ricorda che il Laboratorio Centro Latte dell'IZS PLV di Torino (vedi nota del 05.12.2018 prot. N. 17373 Ti XII 05) ha attivato uno **specifico turno del sabato** per effettuare le analisi su campioni di latte, prelevati a seguito di positività per aflatossina M1 e sostanze inibenti, presso le aziende di allevamento. Per attivare la procedura è sempre necessario comunicare al laboratorio (tel. 011/2686299 – 011/2686300), entro la giornata di venerdì, la richiesta di esecuzione delle analisi, inviando per mail all'accettazione e laboratorio centro latte ([accettazione.centralizzata@izsto.it](mailto:accettazione.centralizzata@izsto.it); [centrolatte@izsto.it](mailto:centrolatte@izsto.it)) il modulo specifico (allegato 7 - modulo preavviso del campionamento del latte).

Qualora l'allevamento non sospenda i conferimenti del latte, l'AC interverrà imponendo il blocco ufficiale del latte, secondo quanto previsto del Reg. UE 2017/625 (art. 137) e del D. Lgs 27/2021 (art. 5, comma 2, lettera c) (allegato 6). In tal caso la ripresa del conferimento potrà avvenire, a discrezione della AC, attraverso campionamento ufficiale, utilizzando il verbale per i controlli chimici (PRISA); dovrà in tal caso essere contattato preventivamente il laboratorio Centro Latte (IZS PLV) e dovrà essere indicata l'urgenza sul verbale di prelievo.

Ove ritenuto necessario, in presenza di situazioni dubbie o di non conformità ripetute, sarà a discrezione dell'Autorità competente, in base alla valutazione del rischio, effettuare nei tempi che riterrà opportuno, un campionamento ufficiale dopo la ripresa del conferimento.

In caso di superamento del limite di legge (0,050 µg/kg) indicato dal Reg. UE 2023/915, tenendo conto dell'incertezza di misura del metodo, in un campione prelevato a seguito di controllo ufficiale, il latte e i prodotti da esso derivati dovranno essere destinati alla distruzione. In alternativa potrà essere utilizzato uno dei metodi di smaltimento indicati nel paragrafo "*Smaltimento del latte e dei prodotti derivati*".

## **5. Interpretazione dei risultati analitici nella determinazione dell'aflatoossina M1 nel latte.**

L'interpretazione dei risultati analitici ottenuti con metodo chimici (Reg. n. 401/2006/CE, Allegato I, punto F3) consente di classificare il campione come "conforme", se non supera il limite massimo, tenendo conto dell'incertezza della misura (sottratta) e della correzione per il recupero. Il campione, invece, è "non conforme" se supera il limite massimo "oltre ogni ragionevole dubbio", tenendo conto dell'incertezza della misura (sottratta) e della correzione per il recupero.

Per quanto attiene l'interpretazione dell'esito analitico (test Elisa), si ricorda che, per esprimere il giudizio di conformità o meno del campione, dovrà essere sempre valutata l'incertezza di misura del metodo.

Per l'interpretazione dei risultati analitici dovrà, quindi, sempre essere tenuta in considerazione l'incertezza di misura del metodo utilizzato; a titolo di esempio, si riporta, nella tabella sottostante, l'interpretazione di due risultati analitici.

Esito analitico (latte crudo)	Misura di incertezza	Esito analitico alla luce della misura di incertezza (valore inferiore)	Valutazione del risultato analitico
0,064 µg/kg	± 0,016 µg/kg	0,048 µg/kg	Conforme
0,069 µg/kg	± 0,016 µg/kg	0,053 µg/kg	Non conforme


NB: i valori in tabella sono puramente indicativi in quanto ogni rapporto di prova indica la misura di incertezza che dovrà essere considerata

Per quanto riguarda i metodi di screening rapidi, utilizzati nell'ambito dell'autocontrollo per consentire l'adozione in tempi rapidi di azioni correttive, i risultati, vanno valutati come "conforme" o, in caso di superamento del valore soglia (0,050 µg/kg), "sospetto non conforme".


In caso di "sospetto non conforme", l'OSA deve:

- sospendere la consegna / il ritiro del latte immediatamente fino a conferma analitica;
- confermare l'esito con prova accreditata;
- informare l'AC entro 12 ore dal ricevimento dell'esito;
- adottare tutte le ulteriori misure previste nella presente nota.

## GESTIONE NON CONFORMITÀ AFLATOSSINE



**CENTRI DI RACCOLTA LATTE, INTERMEDIARI, STABILIMENTI TRATTAMENTO TERMICO E TRASFORMAZIONE**



## SERVIZIO VETERINARIO

SUPERAMENTO LIMITE DI LEGGE  
(0,050 µg/kg)

IN ALLEVAMENTO

VERIFICA AZIONI  
CORRETTIVE

VERIFICA GESTIONE  
RISCHIO AFLATOSSINE

VERIFICA CORRETTA  
ELIMINAZIONE LATTE  
NON CONFORME

VERIFICA SOSPENSIONE  
CONFERIMENTO  
(ALLEGATO 8)

SCHEDA  
EPIDEMIOLOGICA  
ALIMENTAZIONE  
ANIMALE (ALLEGATO 9)

L'AC PUÒ EFFETTUARE  
UN CAMPIONE  
UFFICIALE PER  
AFLATOSSINA M1

IN STABILIMENTO

VERIFICA PIANO  
AUTOCONTROLLO

VERIFICA GESTIONE  
RISCHIO AFLATOSSINE

VERIFICA  
DOCUMENTAZIONE  
RIPRESA RITIRO LATTE

## **CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI “LIVELLI DI RISCHIO” DELLA AZIENDE DI PRODUZIONE LATTE**

Il Reg. (UE) 2017/625 stabilisce che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente con frequenza appropriata in base alla categorizzazione del rischio (art. 9), tenendo conto di quanto riportato al Cap. 3 – pag. 14 dell’Intesa Rep. Atti n° 103 del 20/03/2008, recante “Linee Guida per l’esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell’ambito dell’immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione”.

Le aziende di produzione latte, oggetto di non conformità per presenza di residui di sostanze inibenti / aflatossina M1, di cui alle segnalazioni descritte nella presente nota, dovranno essere catalogate ad alto rischio per l’anno successivo.

I Servizi Veterinari valuteranno l’inserimento questi allevamenti nei controlli sui criteri latte crudo di cui all’allegato IX del Reg. (CE) 853/04, comprendendo sempre la ricerca di sostanze inibenti (campioni effettuati dai Servizi Veterinari o delegati ai Presidi Multizonali).

Inoltre, in base alla programmazione aziendale del piano di campionamento PNR mirato e del Piano Contaminanti Ambientali, i controlli sul latte potranno essere fatti preferibilmente in aziende risultate non conformi nell’anno solare precedente.

## **SMALTIMENTO DEL LATTE E DEI PRODOTTI DERIVATI**

### ***Gestione della corretta eliminazione del latte e dei prodotti a base di latte.***

In allevamento, l'eliminazione del latte non conforme (per la presenza di inibenti o di aflatossina M1) può avvenire, su scelta dell'allevatore, mediante smaltimento in concimaia con i reflui aziendali.

Al di fuori dell'allevamento, il latte risultato non conforme (per la presenza di inibenti o di aflatossina M1) e i suoi prodotti derivati, dovranno essere smaltiti come materiale di categoria 1, ai sensi regolamento CE n. 1069/2009 o come rifiuto, con codice CER.

In alternativa, il latte può essere:

- trasformato con uno dei metodi da 1 a 5 (All. IV, capo III del Reg. (CE) n. 142/2011) e i prodotti derivati dalla trasformazione possono essere trasformati in biogas. In tal caso i residui di digestione devono essere smaltiti in conformità della sezione 3, punto 1 (i) o (ii) dell'allegato IV, capo IV del Reg. (UE) n.142/2011;
- la parte grassa può essere utilizzata per produrre biodiesel/combustibile in motore endotermico o usato in caldaia secondo le indicazioni di cui all'allegato IV, capo IV, sezione 2 del Reg. (UE) n. 142/2011;
- trasformato con metodo 1 (All. IV, capo II del Reg. (CE) n. 142/2011) e sottoposto ad idrolisi ad alta pressione prima di andare a biogas; - sottoposto a processo di idrolisi alcalina.
- trasformato con uno dei metodi da 1 a 5 (allegato IV, capo III del Reg. (UE) n°142/11 e i prodotti derivati (grassi fusi) possono essere ulteriormente trasformati in derivati lipidici ai sensi dell'allegato XIII, capo XI del Reg. (UE) 142/11.

Le modalità di eliminazione del latte contaminato e dei prodotti derivati, con i relativi quantitativi, devono essere comunicate dall'OSA all'Autorità Competente.

## **ELENCO ALLEGATI**

1. Verifica aziendale per non conformità latte
2. Divieto di utilizzo latte per il consumo umano
3. Verbale prelievo campioni
4. Domanda di autorizzazione straordinaria al conferimento del latte non conforme
5. Istanza di autorizzazione ad ulteriore periodo per il conferimento del latte crudo
6. Blocco ufficiale del latte positivo per la presenza di sostanze inibenti / aflatossina M1 (controllo ufficiale / autocontrollo)
7. Modulo preavviso del campionamento del latte
8. Gestione in allevamento latte crudo (positivo per la presenza di sostanze inibenti / contaminato da Aflatossina M1)
9. Indagine conoscitiva e tracciabilità alimenti zootecnici somministrati in bovine da latte in produzione

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

### Normativa comunitaria

- Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) 333/2007 della Commissione relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di oligoelementi e di contaminanti da processo nei prodotti alimentari
- Regolamento (UE) n. 574/2011 della Commissione del 16 giugno 2011 che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di nitrito, melamina, *Ambrosia spp.* e carry-over di alcuni coccidiostatici e istomonostatici e che consolida gli allegati I e II
- Regolamento (UE) n. 519/2014 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 401/2006 per quanto riguarda i metodi di campionamento per le grandi partite, per le spezie e gli integratori alimentari, i criteri di rendimento per le tossine T-2 e HT-2 e per la citrinina, nonché i metodi di analisi di screening;
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- REGOLAMENTO (UE) 2019/6 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 2018 relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/627 della Commissione che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;
- Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione del 25 aprile 2023 relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006

### Normativa nazionale

- DM 9 maggio 1991, n. 185
- D.Lgs 158/2006, Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.

- D.L.vo 193/06, Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari;
- Decreto Legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d), ed e) della Legge 4 ottobre 2019, n.117;
- Decreto Legislativo n. 32 del 2 febbraio 2021 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera g della Legge 4 ottobre 2019, n.117;
- Legge n. 71 del 21 maggio 2021, “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge n. 42 del 22 marzo 2021 recante “Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare”.
- Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante «Linee guida per l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione» (Rep. atti n. 103/CSR);

#### Note Ministero della Salute

- n. 855 del 16/01/2013: Contaminazione da aflatossine nel mais e nella catena alimentare;
- n. 30652 del 17/07/2013: Applicabilità dei coefficienti di trasformazione in equivalente latte nei formaggi;
- n. 11850 del 29/03/2016: Aflatossine nel mais e nel latte. Intensificazione dei controlli;
- n. 18206 del 04/05/2016: Aflatossine nel latte - richiesta parere da parte Regioni Emilia - Romagna e Veneto”;
- n.16312 del 19/04/2018: Criterio per la classificazione dei formaggi e fattori di concentrazione (art. 2 del Regolamento (CE) 1881/2006 e s.m.i. per l’aflatossina M1 nei formaggi;
- n. 70600 del 23/12/2019: Conclusione dell’attività del gruppo di lavoro per la classificazione dei formaggi e definizione dei fattori di concentrazione (art.2 del regolamento CE 1881/2006 e s.m.i.) di aflatossina M1;
- n. 0008193 del 06/03/2020: Piano nazionale di controllo ufficiale dei contaminanti agricoli e delle tossine vegetali negli alimenti 2020-2022;
- n. 0019604-11/05/2021-DGISAN-MDS-P: Indicazioni per l’esecuzione delle attività di campionamento e analisi di matrici afferenti agli ambiti di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021 nell’ambito dei controlli ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625, in relazione alle disposizioni previste dal Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 42 “Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare” pubblicato sulla Serie Generale n.72 della GU del 24 marzo 2021;

#### Note Regione Piemonte

- n. 8036/A1401A del 08/04/2016: Circolare Min Sal – n. 11850 del 29 marzo 2016. Aflatossine nel mais e nel latte. Intensificazione dei controlli
- n. 37914/A1406C del 12/10/2022: Gestione positività aflatossina M1 nel latte in allevamento
- Linee guida per la gestione delle non conformità per presenza di residui (sostanze inibenti) nel latte di massa in allevamento nella Regione Piemonte 25.10.2018.

ASL \_\_\_\_\_ – SERVIZIO VETERINARIO \_\_\_\_\_

**VERIFICA aziendale per non conformità LATTE**

Allegato alla relazione a seguito di Controllo Ufficiale (art. 13 – Reg. UE 2017/625)

n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

In seguito al sopralluogo effettuato, si attesta quanto segue:

● **Tipo non conformità:**

1. OSA segnalatore: \_\_\_\_\_
2. Data segnalazione: \_\_\_\_\_
3. Parametro: \_\_\_\_\_
4. Valore media geometrica: \_\_\_\_\_
5. Scadenza trimestre di osservazione: \_\_\_\_\_

● **Verifiche e controlli effettuati:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

● **Azioni intraprese dall'allevatore:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

● **Note**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IL RICEVENTE

I VERBALIZZANTI/NOTIFICATORI

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Prot. n. \_\_\_\_\_

All'allevatore \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

cod. aziendale \_\_\_\_\_

e p. c. Caseificio / centro di raccolta \_\_\_\_\_

**Oggetto: divieto di utilizzo del latte per il consumo umano**

A seguito della comunicazione pervenuta da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_,

- visto il persistere del superamento dei limiti previsti dall'Allegato III – Sezione IX – Capitolo I – Punto III, trascorso il trimestre di osservazione per criterio \_\_\_\_\_ valore \_\_\_\_\_,
- visto il Regolamento UE 2019/627, art. 50

**SI DISPONE****il divieto della commercializzazione del latte crudo e del colostro da destinare al consumo umano**

La sospensione sarà revocata dallo scrivente Servizio non appena:

- l'OSA abbia rimosso le cause della non conformità;
- l'OSA abbia adottato le necessarie azioni correttive;
- siano stati eseguiti in autocontrollo almeno due campioni con esito favorevole;
- il servizio scrivente abbia eseguito un campione ufficiale con esito conforme.

L'Autorità Competente

---

ASL \_\_\_\_\_ – SERVIZIO VETERINARIO \_\_\_\_\_

**VERBALE PRELIEVO CAMPIONI N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_**

**Quesito diagnostico:** “Controlli supplementari in latte crudo a seguito di non conformità al Regolamento CE 853/04 o per superamento del tenore massimo stabilito dal Reg UE 2023/915”

**Prelevatore:** \_\_\_\_\_

**Ente prelevatore:** \_\_\_\_\_

**Attività di prelievo: Ragione sociale:** \_\_\_\_\_

**Codice Allevamento:** \_\_\_\_\_

N° campioni: \_\_\_\_\_

Tipo campione: **LATTE** di specie  Bovina  
 Ovina  
 Caprina  
 Bufalina

Laboratorio destinatario: <input type="checkbox"/> <b>CONTROLLO ALIMENTI</b>	Laboratorio destinatario: <input type="checkbox"/> <b>CENTRO LATTE</b>
<b>Analisi richieste</b>	<b>Analisi richieste</b>
<input type="checkbox"/> <b>Carica batterica latte (OVINO - CAPRINO - BUFALINO)</b>	<input type="checkbox"/> <b>Carica batterica latte (BOVINO)</b>
	<input type="checkbox"/> <b>Cellule somatiche</b>
	<input type="checkbox"/> <b>AFLATOSSINA M1</b>

Note.....  
 .....

**Il Proprietario**

**Il Verbalizzante**

Al Responsabile Servizio Veterinario

S.C. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche

ASL \_\_\_\_\_

**Oggetto:** latte non conforme – domanda di autorizzazione straordinaria al conferimento del latte non conforme.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ titolare dell'azienda produzione latte con sede in \_\_\_\_\_ codice aziendale \_\_\_\_\_, visto il perdurare della non conformità, nel rispetto dei limiti consentiti ai sensi dell'Intesa Stato Regioni 20/03/2008 n. 103, visto il Regolamento UE 2019/627, art. 50

**CHIEDE**

a Codesto Servizio Veterinario di valutare la possibilità di concedere un'autorizzazione straordinaria e temporanea al conferimento del latte non conforme.

Tale autorizzazione è subordinata

- all'indicazione della destinazione d'uso e della tracciabilità;
- alla predisposizione di un piano di rientro che indichi le misure adottate per il ripristino dei valori normali;
- all'eventuale ricerca dei germi patogeni;
- alla sottoscrizione di tali specifiche, da parte del caseificio/centro di raccolta di riferimento \_\_\_\_\_.

Il latte crudo sarà:

- utilizzato per la produzione di formaggi con maturazione superiore a 60 gg;**
- sottoposto a pastorizzazione (o altro trattamento equivalente).**

data \_\_\_\_\_

Firma allevatore

Visto Centro di Raccolta

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Da compilarsi a cura del Servizio Veterinario, Area C, ASL \_\_\_\_\_**

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

All'allevatore \_\_\_\_\_

cod. aziendale \_\_\_\_\_

PEC: \_\_\_\_\_

e p. c. Caseificio / centro di raccolta \_\_\_\_\_

PEC: \_\_\_\_\_

Vista l'istanza presentata in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_:

- Si autorizza** il conferimento transitorio e temporaneo del latte non conforme per un massimo di 3 mesi. Tale autorizzazione verrà mantenuta finché l'operatore del settore alimentare non abbia dimostrato che il latte crudo e il colostro soddisfano nuovamente i criteri.
- Non si autorizza** il conferimento straordinario. Il latte non conforme non potrà essere destinato al consumo umano in quanto: \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

L'Autorità Competente

Al Responsabile Servizio Veterinario

S.C. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche

ASL \_\_\_\_\_

**Oggetto:** istanza di autorizzazione ad ulteriore periodo per il conferimento latte crudo.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ titolare dell'azienda produzione latte con sede in \_\_\_\_\_  
codice aziendale \_\_\_\_\_, visto il perdurare della non conformità per il parametro cellule  
somatiche, ai sensi del Reg. UE 2019/627, ma evidenziando una situazione in costante miglioramento  
(ultimo valore \_\_\_\_\_), ai sensi dell'Intesa Stato Regioni 20 marzo 2008 n. 103,

**CHIEDE**

a Codesto Servizio Veterinario di valutare la possibilità di concedere un ulteriore periodo per il rientro nei  
limiti previsti (per un massimo di 3 mesi).

data \_\_\_\_\_

Firma allevatore

\_\_\_\_\_

**Da compilarsi a cura del Servizio Veterinario, Area C, ASL \_\_\_\_\_**

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

All'allevatore \_\_\_\_\_

cod. aziendale \_\_\_\_\_

PEC: \_\_\_\_\_

e p. c. Caseificio / centro di raccolta \_\_\_\_\_

PEC: \_\_\_\_\_

Vista l'istanza presentata in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_:

- Si concede** un ulteriore periodo di \_\_\_\_\_ per il conferimento del latte non conforme per cellule somatiche
- Non si concede** un ulteriore periodo per il seguente motivo \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

Data \_\_\_\_\_

L'Autorità Competente

Prot. n. \_\_\_\_\_

All'allevatore \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

cod. aziendale \_\_\_\_\_

e p. c. Caseificio / centro di raccolta \_\_\_\_\_

**Oggetto: blocco ufficiale del latte non conforme per presenza di sostanze inibenti /  
contaminazione da Aflatossina M1**

A seguito della comunicazione pervenutaci in data \_\_\_\_\_ tramite segnalazione di latte

- positivo per la presenza di sostanze inibenti
- contaminato da Aflatossina M1

a seguito di

- campione ufficiale di latte prelevato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ con verbale n. \_\_\_\_\_
- segnalazione di \_\_\_\_\_ relativa all'esito del campione di latte eseguito in autocontrollo

come evidenziato da RDP \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ allegato alla presente

**si dispone il blocco ufficiale**

del latte attualmente presente in azienda e di quello ottenuto dalle successive mungiture, tenuto conto del principio di precauzione previsto dall'art. 7 del reg. 178/2022 sulle misure messe in atto dall'OSA

- fino al risultato del controllo di farmacovigilanza eseguita dal servizio scrivente;
- fino all'esito favorevole di un campione ufficiale prelevato presso il vostro allevamento;
- fino all'esito favorevole di un campione in autocontrollo prelevato presso il vostro allevamento, preventivamente autorizzato dal servizio scrivente

A seguito della ricezione del suddetto esito analitico favorevole, lo scrivente Servizio provvederà alla rimozione del blocco ufficiale, tramite comunicazione scritta.

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti

L'Autorità Competente

\_\_\_\_\_

REGIONE PIEMONTE

*AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L. .... AREA .....*

**PRELEVAMENTO N° .....**

Con la presente si comunica che il ..... del mese di ..... verrà eseguito un campionamento di latte crudo presso l'allevamento sito in.....

Via ..... n..... Prov. ( ) Cod. az. ...., P.I./Cod. Fisc.....

di cui risulta titolare/legale rappresentante il/la Sig.re/ra .....

nato/a ..... il..... residente in .....

Via ..... n..... Prov. ( ).

**ESAMI RICHIESTI**

<input type="checkbox"/> Aflatossina M1
<input type="checkbox"/> Sostanze Inibenti

**CONTROLLI SUPPLEMENTARI A SEGUITO DI NON CONFORMITA'**

**PROVE A CARICO DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AZIENDA**

Note.....  
.....  
.....

Il Verbalizzante

Prot. n. \_\_\_\_\_

All'allevatore \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

cod. aziendale \_\_\_\_\_

e p. c. Caseificio / centro di raccolta \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Oggetto: gestione in allevamento latte crudo**

**positivo per la presenza di sostanze inibenti**

**contaminato da Aflatossina M1**

A seguito della comunicazione pervenutaci in data \_\_\_\_\_ tramite segnalazione della ditta (RDP \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ allegato alla presente)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**INIBENTI:** si prende atto che il conferimento del latte prodotto dalla vostra azienda è sospeso fino al primo esito negativo per la ricerca di sostanze inibenti. Si dispone di verificare l'origine della contaminazione e di eliminarne la fonte, comunicando a questo Servizio i risultati delle verifiche suddette.

**AFLATOSSINA M1:** si prende atto che il conferimento del latte prodotto dalla vostra azienda è sospeso fino al rientro nei valori entro i limiti di legge (Regolamento (UE) n. 2023/915 - limite: 0,050 µg/kg). Si dispone di verificare l'origine della contaminazione e di eliminarne la fonte esaminando tutti i prodotti che compongono la razione somministrata ai vostri animali e comunicando a questo Servizio i risultati delle verifiche suddette.

Lo smaltimento del latte non conforme può avvenire con i reflui aziendali in concimaia; in caso contrario, il latte non conforme potrà essere eliminato solo attraverso ditte autorizzate ai sensi della normativa vigente (Reg. 142/2011/CE).

In ogni caso i quantitativi e le date di smaltimento devono essere registrati e tali registrazioni devono essere tenute a disposizione dell'autorità competente per eventuali verifiche successive.

Si dispone di verificare in autocontrollo l'avvenuta risoluzione del problema attraverso controlli analitici il cui risultato deve essere trasmesso a questo Servizio.

Si comunica che la riammissione al conferimento del latte crudo potrà avvenire solo successivamente a esito analitico conforme.

Il latte non deve essere utilizzato per l'alimentazione animale e/o umana.

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti

L'Autorità Competente

ASL \_\_\_\_\_ – SERVIZIO VETERINARIO \_\_\_\_\_

**INDAGINE CONOSCITIVA E TRACCIABILITÀ ALIMENTI ZOOTECNICI SOMMINISTRATI  
IN BOVINE DA LATTE IN PRODUZIONE**

Allegato alla relazione a seguito di Controllo Ufficiale (art. 13 – Reg. UE 2017/625)

n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**AZIENDA:** DENOMINAZIONE \_\_\_\_\_  
 PROPRIETARIO \_\_\_\_\_  
 DETENTORE \_\_\_\_\_  
 SEDE \_\_\_\_\_ COD. AZ. \_\_\_\_\_

**MOTIVO DEL SOPRALLUOGO**

POSITIVITÀ AFLATOSSINE (superamento limite)  
 POSITIVITÀ AFLATOSSINE (superamento soglia)  
 ALTRO \_\_\_\_\_

**ANIMALI IN PRODUZIONE**

BOVINI          CAPRINI          OVINI          BUFALINI

**RAZIONE TIPO PRATICATA NEGLI ANIMALI IN PRODUZIONE:**

Materia prima / mangime complementare	quantitativo	Provenienza

**MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DELLE MATERIE PRIME DI ORIGINE VEGETALE**  
(descrizione sintetica):

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**STATO DI CONSERVAZIONE MATERIE PRIME DI ORIGINE VEGETALE:**

BUONO  
 DISCRETO  
 MEDIOCRE

**IL TITOLARE DELL'AZIENDA ESEGUE VERIFICHE IN AUTOCONTROLLO SULLA PRESENZA DI AFLATOSSINE**

Ultimi esiti

NEL LATTE	SI	NO	
NEI MANGIMI	SI	NO	

**ALTRE ANNOTAZIONI E CONCLUSIONI DELL'INDAGINE**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

IL RICEVENTE

I VERBALIZZANTI/NOTIFICATORI

\_\_\_\_\_